

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.300.213

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581**ASSOMARE****Roma, 25 Ottobre 2013****LAV13308
SM****Oggetto: Lavoro. Aspi e licenziamento disciplinare.**

In risposta ad una richiesta di interpello, la Direzione generale per l'Attività ispettiva del Ministero del Lavoro (con nota del 23 Ottobre u.s.) ha affermato che l'Assicurazione Sociale per l'impiego (ASpi) spetta anche al lavoratore oggetto di licenziamento disciplinare per giustificato motivo oggettivo o per giusta causa; pertanto, anche in questi casi, il datore di lavoro è tenuto a versare il contributo di cui all'art. 2, comma 31 della Legge 92/2012.

Il Ministero ha sostenuto che le cause di esclusione dall'ASpi sono tassative, e riguardano i casi di dimissioni (fatte salve quelle per giusta causa) e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Il licenziamento disciplinare rappresenta un'adeguata risposta dell'ordinamento al comportamento del lavoratore, per cui negare a questi la corresponsione dell'Aspi rappresenterebbe un'ulteriore reazione sanzionatoria nei suoi confronti.

Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.